

# **REGOLAMENTO d' ISTITUTO**

## **GENERALITA'**

**I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.**

**La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto nelle singole discipline.**

**Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile al principio della riparazione del danno.**

## **DOVERI**

**Frequenza regolare;**

**Assolvimento degli impegni di studio ;**

**Comportamento educato e rispettoso nei confronti del Capo di Istituto, dei docenti, del personale A.T.A. e dei compagni e di tutto il personale presente nella scuola;**

**Comportamento corretto e collaborativo nell'ambito dello svolgimento delle attività didattiche;**

**Rispetto dei regolamenti e delle norme di sicurezza;**

**Utilizzo corretto delle strutture, delle strumentazioni e dei sussidi didattici della scuola;**

**Corresponsabilità nel rendere e nel mantenere accoglienti gli ambienti scolastici;**

**Rispetto dell'incolumità e della dignità personale di ogni componente della comunità scolastica.**

Natura della mancanza	Sanzione	Misure didattico-educative/Azione di responsabilizzazione	Procedura specifica	Organo competente ad irrogare la sanzione
<p>1) Mancato assolvimento dei doveri scolastici;</p> <p>2) Mancanza di rispetto nei confronti dei compagni;</p> <p>3)Uscite dalla classe senza autorizzazione;</p> <p>4) Uso non responsabile del materiale della scuola;</p> <p>5) Abbigliamento non idoneo all'ambiente scolastico;</p> <p>6) Linguaggio offensivo e scurrile;</p> <p>7) Atteggiamenti non corretti sul piano della convivenza civile;</p> <p>8) Uso illecito del distributore delle bevande;</p> <p>9) Mancanza di rispetto nei confronti degli insegnanti e del personale;</p>	<p>Ammonizione verbale; in caso di recidiva, ammonizione scritta.</p>	<p>In caso di ammonizione scritta, il docente coordinatore curerà l'informazione tempestiva scritta dell'accaduto ai genitori sia per i minorenni che per i maggiorenni.</p> <p>In caso di difficoltà di comunicazione e/o di comprensione fra scuola e famiglia, si renderà necessaria la convocazione dei genitori.</p>	<p>Il primo richiamo sarà verbale, ma può costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di nota scritta.</p> <p>In caso di annotazione sul registro elettronico, questa sarà valutata ai fini della deliberazione del voto in condotta di fine periodo e della valutazione del credito scolastico. In caso di annotazione sul registro elettronico, il docente che la infligge deve riportare le eventuali giustificazioni addotte dallo studente.</p>	<p>Docente presente.</p>
<p>10) Falsificazione di firme e valutazioni</p> <p>11) Ripetuti episodi di atteggiamenti pericolosi (spinte sulle scale, contro i vetri.....;uso improprio di oggetti che possono produrre pericolo in altri).</p>	<p>Ammonizione scritta controfirmata dal D.S. e inserita nel fascicolo personale dell'alunno, con comunicazione alla famiglia.</p>	<p>Convocazione dei genitori</p>	<p>Nell' annotazione sul registro elettronico, il docente che la infligge deve riportare le eventuali giustificazioni addotte dallo studente.</p>	
<p>12) Volontario danneggiamento di strutture, macchinari, sussidi didattici,</p>	<p>Ammonizione scritta controfirmata dal D.S. e inserita nel fascicolo personale</p>	<p>Convocazione dei genitori</p>		

arredi scolastici, materiale dei compagni.	dell'alunno, con comunicazione alla famiglia; Risarcimento dei danni.			
13) Uso del cellulare o di altre apparecchiature elettroniche non autorizzate in orario scolastico.	Ritiro dell'apparecchiatura.	L'apparecchiatura dovrà essere tassativamente restituita solo ai genitori che verranno convocati.	Annotazione scritta e all'Ufficio di Presidenza. Nell'annotazione sul registro di classe, il docente che la infligge deve riportare le eventuali giustificazioni addotte dallo studente.	
<p>A) Turbativa anche in una singola occasione del regolare andamento della vita scolastica, come ad esempio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utilizzo e detenzione di sostanze illecite;</li> <li>2. Reati di furto comprovato di denaro e oggetti di valore;</li> <li>3. Manomissione, danneggiamento o furto di documenti scolastici;</li> <li>4. Diffamazione o offesa della dignità e/o reputazione altrui, mediante pubblicazione su social networks di post, foto o filmati, non autorizzati, aventi come oggetto luoghi o persone presenti nella scuola.</li> <li>5. Allontanamento arbitrario dalla scuola.</li> </ol> <p>B) Turbativa reiterata del regolare andamento della vita scolastica, come ad esempio:</p>	<p>Sospensione sino a quindici giorni.</p> <p>Riparazione del danno</p>	<p>L'istituto si impegna con la collaborazione della famiglia, dei servizi sociali e di tutte le risorse del territorio ad intervenire con una proposta educativa per favorire il superamento dell'atteggiamento comportamento che ha prodotto la sanzione. La sanzione deve essere sempre accompagnata da un progetto formativo di recupero che può realizzarsi anche a scuola nell'orario scolastico. Il progetto dovrà necessariamente contenere il nome del soggetto responsabile della vigilanza e del controllo delle attività dello studente. Nel caso di coinvolgimento in fenomeni riconducibili ai</p>	<p>Nel momento in cui avviene la mancanza, il docente presente o alternativa, uno dei membri staff di presidenza deve sul registro di classe l'evento. Sull'annotazione scritta sul di classe, il soggetto che la deve riportare le eventuali giustificazioni addotte dallo studente. Immediatamente dopo, il D.S. convoca in seduta svolgersi entro i tre giorni successivi alla segnalazione mancanza, il Consiglio di classe, presenti tutte le Consiglio di classe, sentito/i alunno/i coinvolti e, se fra essi ci sono minorenni, i loro genitori , definisce oggetto e, constatata la competenza sanzionatoria, delibera la sanzione proporzionata alla mancanza (da 1 a 15 giorni). Il provvedimento di allontanamento dalla scuola è</p>	Consiglio di classe

<p>5. Episodi di intolleranza razziale, religiosa, omofobica, ecc. (soprattutto nei confronti dei più deboli);</p> <p>6. Episodi di bullismo e cyberbullismo</p> <p>7. Gravi offese o intimidazioni nei confronti dei docenti e del personale della scuola.</p>		<p>numeri 4,5,6,7, il progetto educativo dovrà prevedere l'obbligo di partecipazione ad attività di volontariato oltre alla sanzione prevista</p>	<p>irrogato dal Dirigente scolastico e deve contenere le motivazioni espresse nel verbale dell'organo che ha deliberato la sanzione. Il verbale della seduta dell'organo sanzionatorio può essere consegnata solo su richiesta scritta degli aventi titolo.</p> <p><b>Inoltre note procedurali generali 1,4,5,6,7,8.</b></p>	
<p>1)Reati di particolare gravità perseguibili d'ufficio o per i quali l'autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale e/o che violino la dignità ed il rispetto della persona umana (es violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale);</p> <p>2)Comportamenti che possono con evidenza mettere in pericolo l'incolumità delle persone.</p>	<p>1) Sospensione dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni;</p> <p>2)Allontanamento dalla comunità scolastica fino al permanere della situazione di pericolo o delle situazioni di accertata incompatibilità ambientale;</p> <p>3)Esclusione dalla sessione di esami o dallo scrutinio finale.</p>	<p>L'istituto si impegna con la collaborazione della famiglia, dei servizi sociali e di tutte le risorse del territorio ad intervenire con una proposta educativa per favorire il rientro nella comunità scolastica.</p>	<p>Nel momento in cui avviene la mancanza, il docente presente o in alternativa, uno dei membri dello staff di presidenza deve annotare sul registro di classe l'evento. Nell'annotazione sul registro di classe, il soggetto che la infligge deve riportare le eventuali giustificazioni addotte dallo studente. Immediatamente dopo, il D.S. convoca in seduta d'urgenza da svolgersi entro i tre giorni feriali successivi alla segnalazione della mancanza, il Consiglio di classe, presenti tutte le componenti.</p>	<p>Consiglio d'Istituto.</p>

***N.B. Per tale livello di sanzione devono ricorrere:***

- ***situazioni di recidiva, nel caso di comportamenti che violino la dignità e il rispetto per la persona umana,***
- ***situazioni caratterizzate da atti di grave violenza,***

**Quest'ultimo, sentito/i il/gli alunno/i coinvolti e, se fra essi ci sono minorenni, i loro genitori , predispone l'istruttoria sul caso in oggetto e, constatata la competenza sanzionatoria del Consiglio d'Istituto, trasmette gli atti a detto organo collegiale. Il Consiglio d'Istituto, convocato**

<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>azioni connotate da particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale.</b></li></ul>			<p>entro ulteriori tre giorni in seduta straordinaria urgente, delibera sulla base dell'istruttoria ricevuta (eventualmente risentendo il/gli alunno/i coinvolto/i e, se fra essi ci sono minorenni, i loro genitori) la sanzione proporzionata alla mancanza.</p> <p>Il provvedimento di allontanamento dalla scuola è irrogato dal Dirigente scolastico e deve contenere le motivazioni espresse nel verbale dell'organo che ha deliberato la sanzione. Il verbale della seduta dell'organo sanzionatorio può essere consegnata solo su richiesta scritta degli aventi titolo.</p> <p><b>Inoltre note procedurali generali 1,2,3,5,6,7,8.</b></p>	
---	--	--	---	--

## INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO di ISTITUTO

### relativo agli STUDENTI

#### SANZIONI IN CASO DI INOSSERVANZA DEL REGOLAMENTO

Stante l'importanza dei valori coinvolti – salute e sicurezza delle persone – e considerate le conseguenze, sul piano didattico, di una eventuale necessità di sospendere le attività didattiche in presenza, il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento – che integra il Regolamento d'Istituto e di tutto quanto previsto nel **Protocollo Emergenza COVID** adottato nell'Istituto, nei documenti emanati dal Governo, dal Ministero dell'Istruzione, dal CTS, dovrà essere tassativo.

<p><i>-Violazione dell'obbligo di indossare la mascherina ove previsto;</i></p>	<p>Ammonizione scritta sul registro elettronico. Isolamento dal gruppo classe e immediata comunicazione alla famiglia che sarà tenuta a prelevare lo studente dalla scuola in tempi brevi. Lo studente seguirà le lezioni in modalità DAD per un periodo di una settimana. In caso di recidiva sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni.</p>	<p>In caso di ammonizione scritta, il docente coordinatore curerà l'informazione tempestiva scritta dell'accaduto ai genitori sia per i minorenni che per i maggiorenni.</p> <p>In caso di difficoltà di comunicazione e/o di comprensione fra scuola e famiglia, si renderà necessaria la convocazione dei genitori.</p>	<p>Il primo richiamo sarà verbale, ma può costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di nota scritta.</p> <p>In caso di annotazione sul registro elettronico, questa sarà valutata ai fini della deliberazione del voto in condotta di fine periodo e della valutazione del credito scolastico.</p> <p>In caso di annotazione sul registro elettronico, il docente che la infligge deve riportare le eventuali giustificazioni addotte dallo studente.</p>	<p>Docente e CdC</p>
<p><i>- Violazione del divieto di creare assembramenti;</i></p>	<p>Richiamo verbale. In caso di recidiva ammonizione scritta con annotazione sul registro elettronico.</p>			<p>Docente</p>

<p><i>- Violazione del divieto di spostare i banchi o occupare una postazione non indicata;</i></p>	<p>Richiamo verbale; In caso di recidiva ammonizione scritta con annotazione sul registro elettronico.</p>			<p>Docente</p>
<p><i>- Violazione dell'obbligo di seguire i percorsi indicati;</i></p>	<p>Richiamo verbale; In caso di recidiva ammonizione scritta con annotazione sul registro elettronico.</p>			<p>Docente</p>
<p><i>- Violazione del divieto di staccare o spostare gli adesivi colorati calpestabili e/o segnaletica a terra;</i></p>	<p>Richiamo verbale; In caso di recidiva ammonizione scritta con annotazione sul registro elettronico.</p>			<p>Docente</p>

#### NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

- ❖ Gli studenti dovranno accedere con puntualità nell'aula virtuale, provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività secondo le indicazioni dei docenti.
- ❖ Gli alunni sono tenuti a partecipare alla videolezione, mostrandosi in video con abbigliamento adeguato e a non consumare cibo o bevande. Possono allontanarsi in caso di necessità avvisando il docente attraverso lo strumento della chat.
- ❖ È consigliabile che durante la videolezione l'alunno si trovi solo, in un ambiente silenzioso e privo di distrazioni; se ciò non è possibile, gli altri componenti della famiglia dovranno evitare di entrare nel raggio di ripresa della videocamera.
- ❖ Dopo l'appello e i saluti iniziali, gli studenti dovranno tenere il microfono disattivato per perfezionare la qualità dell'audio. Se uno studente si dovesse collegare a lezione già iniziata, dovrà entrare con il microfono spento.
- ❖ Gli studenti dovranno rispettare il turno di parola concesso dai docenti. Si potrà richiedere un intervento tramite chat interna alla videolezione, attivando il proprio microfono in seguito al consenso dell'insegnante ed utilizzandolo solo per il tempo necessario.
- ❖ Qualora un partecipante dovesse uscire involontariamente dalla lezione, deve rientrarvi immediatamente.

- ❖ La videolezione è strettamente riservata ai docenti e alla classe. Solo gli insegnanti possono invitare gli alunni ad aderire alla videolezione, rimuoverli, accettare una richiesta di partecipazione. È severamente vietato per l'allievo avviare videoconferenze e/o associare e/o rimuovere partecipanti durante la compartecipazione alla videoconferenza. È fatto assoluto divieto di divulgare il link fornito dall'insegnante, il codice riunione o il nickname della videolezione ad altri amici, compagni della scuola e, ancor più gravemente a maggiorenni estranei al contesto della scuola. È fatto divieto allo studente di riadoperare l'invito alla videolezione avviata dall'insegnante dopo che abbia avuto fine la stessa.
- ❖ Solo gli insegnanti possono silenziare un partecipante e/o disattivare la sua videocamera. È vietato severamente allo studente avviare e disattivare i microfoni degli altri alunni, incluso quello dello stesso insegnante.
- ❖ Durante la videolezione gli studenti sono tenuti a mantenere lo stesso comportamento decoroso ed educato richiesto durante le lezioni in presenza. Dovranno pertanto esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento, eseguire le consegne del docente, mostrare rispetto verso i docenti e i compagni.
- ❖ Se non appositamente richiesto dal docente, è rigorosamente vietato allo studente condividere il proprio schermo con gli altri compagni partecipanti alla videolezione.
- ❖ I docenti possono richiedere l'attivazione del microfono. Durante la lezione gli studenti, salvo diverse indicazioni da parte dei docenti, devono mantenere la telecamera accesa per dimostrare la loro presenza.
- ❖ È vietato rigorosamente agli alunni videoregistrare quanto si trova sullo schermo del proprio dispositivo (fotografia, videoregistrazione, acquisizione dello schermo) e registrare la voce dell'insegnante e dei propri compagni durante le videolezioni. Esclusivamente i docenti hanno la facoltà di registrare la lezione per scopi didattici.

<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Comportamento, durante le video lezioni, che denota mancanza di rispetto nei confronti dei docenti e dei compagni e arreca disturbo all'attività didattica in corso;</i></li> <li>● <i>Utilizzo di un linguaggio non consono all'ambiente di apprendimento;</i></li> <li>● <i>Accesso in ritardo all'aula virtuale e senza i materiali necessari allo svolgimento dell'attività didattica;</i></li> <li>● <i>Assenze non giustificate;</i></li> </ul>	<p>Richiamo verbale, con eventuale comunicazione alla famiglia sul registro elettronico.</p>		<p>Il primo richiamo sarà verbale, ma può costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di nota scritta.</p> <p>In caso di annotazione sul registro elettronico, questa sarà valutata ai fini della deliberazione del voto in condotta di fine periodo e della valutazione del credito scolastico. In caso di annotazione sul registro elettronico, il docente che la infligge deve riportare le eventuali giustificazioni addotte dallo studente.</p>	<p>Docente</p>
---	--	--	--	----------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Episodi di disconnessione ingiustificata nel corso della videolezione;</i></li> <li>● <i>Rifiuto di mantenere la telecamera accesa per dimostrare la propria presenza;</i></li> <li>● <i>Rifiuto di spegnere il microfono con conseguente disturbo della lezione.</i></li> </ul>				
<p><i>Reiterata inosservanza del Regolamento sulla DAD per tre volte.</i></p>	<p>Ammonizione scritta sul registro elettronico con comunicazione alla famiglia.</p>	<p>In caso di ammonizione scritta, il docente coordinatore curerà l'informazione tempestiva scritta dell'accaduto ai genitori sia per i minorenni che per i maggiorenni. In caso di difficoltà di comunicazione e/o di comprensione fra scuola e famiglia, si renderà necessaria la convocazione dei genitori.</p>	<p>In caso di annotazione sul registro elettronico, questa sarà valutata ai fini della deliberazione del voto in condotta di fine periodo e della valutazione del credito scolastico. In caso di annotazione sul registro elettronico, il docente che la infligge deve riportare le eventuali giustificazioni addotte dallo studente.</p>	<p>Docente</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Divulgazione del link, fornito dall'insegnante, del codice riunione o del nickname della videolezione ad altri amici, compagni della scuola o, ancor più gravemente, a maggiorenni estranei al contesto della scuola;</i></li> <li>● <i>Registrazioni non autorizzate delle videolezioni, delle voci dei docenti e dei compagni di classe e di quanto si trova sullo schermo del proprio dispositivo.</i></li> </ul>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica da uno a cinque giorni con comunicazione alla famiglia e archiviazione nel fascicolo personale con ricaduta sul voto di condotta.</p>			<p>Consiglio di Classe</p>

## NOTE PROCEDURALI GENERALI:

1. Ogni procedimento che possa dare luogo ad una sanzione superiore all'ammonizione scritta deve essere avviato dal Dirigente Scolastico che deve curare:
  - la comunicazione scritta dell'avvio del procedimento da notificare in forma scritta allo studente se maggiorenne e, se minorenni, alla famiglia. In detta comunicazione si deve indicare brevemente, ma in modo circostanziato, la mancanza della quale lo studente è accusato, fare esplicito riferimento alla possibilità di depositare memorie, nonché fissare una convocazione per consentire l'esercizio del diritto di difesa;
  - l'individuazione del responsabile dell'istruttoria (coordinatore di classe);
  - la convocazione del consiglio di classe entro tre giorni.
2. Nei casi in cui la mancanza disciplinare si configuri anche come reato, il D.S. ne fa comunicazione all'autorità giudiziaria. Di tale comunicazione, il D.S. informa per iscritto i genitori dell'allievo interessato, se minorenni, o l'allievo stesso, se maggiorenne.
3. In caso di gravi atti di violenza che possono costituire pregiudizio per l'incolumità degli altri, sulla base di relazione scritta urgente del coordinatore di classe, il D.S. è autorizzato a sospendere immediatamente l'alunno dalle lezioni, in attesa delle deliberazioni degli organi competenti.
4. La commutazione della sanzione in attività a favore della scuola è possibile solo con il consenso dell'interessato. Tali attività individuate dall'organo sanzionante, non devono essere lesive della dignità e della personalità dello studente e non devono esporre la scuola a responsabilità di alcuna natura.
5. Qualora il procedimento riguardi studenti membri dell'organo collegiale chiamato a condurre l'istruttoria e/o a sanzionare, gli stessi non partecipano alla seduta nella quale detto organo funge da organo collegiale disciplinare. Analogamente non partecipano a detta seduta i genitori dei ragazzi oggetto dell'istruttoria e/o della sanzione se membri dell'organo collegiale.
6. Prima di irrogare una sanzione disciplinare che preveda l'allontanamento dalle lezioni, occorre che lo studente sia stato invitato per iscritto ad esporre le proprie ragioni, se maggiorenne, verbalmente o in forma scritta mentre, se minorenni, verbalmente in presenza dei genitori.
7. Se i genitori e/o lo studente, pur correttamente avvisati, non partecipano alla riunione del Consiglio di classe e/o del Consiglio d'Istituto, tali organi possono procedere nella riunione e nelle deliberazioni, basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso. Il segretario verbalizzante ha cura di segnalare nel verbale le modalità di invio della comunicazione alle parti interessate.
8. L'atto conclusivo del procedimento viene redatto dal Dirigente scolastico, in quanto responsabile finale del procedimento e deve contenere l'assoluzione ovvero la erogazione della sanzione. Il provvedimento dovrà contenere inoltre:
  - i presupposti di fatto e di diritto;
  - le motivazioni che hanno portato alla determinazione dell'eventuale sanzione;
  - l'iter logico-giuridico dell'intera fase istruttoria;
  - l'indicazione del termine e dell'organo davanti al quale impugnare in prima istanza il provvedimento.

## Commissione di garanzia

1. E' istituita la Commissione di garanzia. La Commissione ha funzione di Organo di garanzia interno.
2. Contro le sanzioni comminate è ammesso ricorso alla Commissione di garanzia dell'Istituto entro 15 giorni dalla notifica della irrogazione della sanzione. Il ricorso all'organo di garanzia, da inoltrare in forma scritta al Dirigente scolastico, è ammesso solo per questioni di legittimità e non di merito, in particolare per le violazioni delle norme procedurali previste. Il ricorso alla Commissione di garanzia è altresì ammesso, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, per l'insorgenza di conflitti all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. L'organo di garanzia decide alla presenza della totalità dei suoi membri. Le delibere sono prese a maggioranza. Non è prevista astensione dal voto.
4. L'organo di garanzia è presieduto dal Dirigente scolastico che ne cura la convocazione e l'esecuzione delle deliberazioni.
5. Le deliberazioni dell'Organo di garanzia devono avere luogo entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza.
6. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate entro i cinque giorni successivi alla delibera.
7. Il Dirigente scolastico, per garantire il funzionamento dell'Organo di Garanzia, predispone e sottopone allo stesso, con gli omissis necessari per la normativa sulla privacy, tutta la documentazione necessaria su quanto accaduto e contestato.
8. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori e dal dirigente scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento è immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia dell'alunno e al Consiglio di Classe interessato;
9. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia ritenga la sanzione pertinente, ne dà comunque comunicazione ai genitori che l'hanno impugnata;
10. Ogni decisione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso.

**11. Fanno parte della commissione:**

- **Il Dirigente Scolastico (che funge da presidente);**
- **Un docente individuato dal Consiglio d'istituto;**
- **Un alunno eletto;**
- **Un genitore eletto;**
- **Un membro del personale ATA eletto.**

**12. Per ogni componente, ad eccezione del Dirigente Scolastico, che può essere supplito dal collaboratore vicario, saranno anche individuati i membri supplenti, onde poter garantire la perfezione della presenza dei membri in ciascuna riunione.**

**13. Fatta eccezione per il Dirigente Scolastico, la partecipazione alla Commissione di garanzia è incompatibile con la partecipazione al Consiglio d'Istituto.**

**14. In fase di prima applicazione, in via eccezionale e non oltre il primo anno di vigenza, il genitore non sarà eletto, ma sarà il presidente del Consiglio d'Istituto, mentre il genitore supplente sarà il vicepresidente del consiglio d'istituto;**

**15. L'organo di garanzia ha durata di un anno.**

